

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI

TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIE

ACCREDITATE

tra

l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel

Comune di Varese in Via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA

03510140126, nella persona del Direttore Generale, dott. Lucas Maria Gutierrez,

nato a Portovaltravaglia (VA) il 19/12/1957, domiciliato per la carica presso la sede

della ATS

e

il soggetto gestore A CASA TUA S.R.L. con sede legale nel Comune di MILANO (MI)

in Via Vittor Pisani n.10, codice fiscale e partita IVA 12675520964, nella persona

Vincenzo Trivella, nato a CLUSONE (BG) il 25/09/1972 C.F. TRVVCN72P25C800J,

in qualità di legale rappresentante.

Premesso che:

- in data 30/06/2023 è stato sottoscritto il contratto con il soggetto gestore

"COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI" per

l'erogazione di prestazioni socio sanitarie delle unità di offerta riconducibile a una

pluralità di Unità d'Offerta tra cui la C-DOM Cudes 322091971 con validità dal

01/01/2023 al 31/12/2023;

- con deliberazione ATS n. 317 del 25/05/2023 è stata disposta la voltura

dell'accREDITAMENTO dell'unità d'offerta di cui sopra a favore del soggetto gestore "A

CASA TUA S.r.l.";

- ai sensi dell'art. 15, c. 5 della L.R. 23/2015, così come modificato dall'art. 20 della

L.R. n. 22/2021, la voltura dell'accREDITAMENTO si perfeziona dalla data di

	aggiornamento, da parte di Regione Lombardia, del Registro Regionale delle Unità	
	d'offerta sociosanitarie accreditate;	
	- con DGR n. XII/648 del 17/07/2023 Regione Lombardia ha volturato	
	l'accREDITamento dell'unità d'offerta sociosanitaria C-DOM, Cudes 322091971, dando	
	mandato alla Direzione Generale Welfare di aggiornare il Registro regionale delle	
	unità d'offerta sociosanitarie accreditate;	
	- l'aggiornamento del Registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie	
	accreditate è avvenuto in data 17/07/2023;	
	- con deliberazione ATS n. 542 del 31/08/2023 si è preso atto del subentro nel	
	contratto del nuovo gestore "A CASA TUA S.r.l.", con decorrenza 17/07/2023 per	
	l'unità di offerta sociosanitaria C-DOM Cudes 322091971;	
	- con nota a firma congiunta, agli atti di repertorio ATS al Protocollo n. 85648 del	
	03/08/2023, i Rappresentanti Legali di "A CASA TUA SRL" e "COOPERATIVA	
	SOCIALE E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI" hanno formalizzato	
	la definizione dei rapporti contabili fra l'Ente Gestore uscente e il subentrante;	
	- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali	
	e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo	
	8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;	
	- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di	
	contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario	
	nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia	
	pubbliche che private;	
	- l'art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e	
	sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e in	
	coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivono con le ATS	

	competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti	
	analoghi a quelli previsti per le ASST;	
	- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 a tenore del quale l'accreditamento è	
	condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo	
	sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	
	erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base	
	del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla	
	definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle	
	prestazioni rese e alla valutazione delle performances. La conclusione degli accordi	
	contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è	
	subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni	
	e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia	
	per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;	
	- il soggetto gestore di Unità d'Offerta:	
	- C-DOM – “C-DOM A CASA TUA” con sede operativa in VIA GIOVANNI BATTISTA	
	SCALABRINI, 46 - COMO, - CUDES 322091971	
	accreditata secondo il relativo assetto ed iscrizione previsti nel registro regionale	
	delle strutture accreditate, per i posti/prestazioni a contratto indicati e riportati	
	nell'allegata scheda di budget di cui all'art 4;	
	- la stipula del presente contratto da parte degli operatori privati è subordinata	
	all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non	
	sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa	
	antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli	
	indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati	
	all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;	

	- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto gestore	
	di Unità d'Offerta di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi	
	relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine,	
	l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al	
	soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di	
	sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del	
	pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs.	
	50/2016;	
	- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve	
	trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47	
	D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti	
	dell'organo di amministrazione attestante l'insussistenza di sentenze penali di	
	condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del decreto	
	legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;	
	- il soggetto gestore di Unità d'Offerta prima della sottoscrizione del contratto	
	trasmette all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione sull'ultimo	
	bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei	
	conti, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile	
	la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e	
	dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo rilasciato nel rispetto dei limiti di	
	quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare	
	tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;	
	- il soggetto gestore di Unità d'Offerta con capacità ricettiva pari o superiore agli 80	
	posti letto, o di Unità d'Offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in	
	ambito sociosanitario pari o superiore a € 800.000 annui a carico del Fondo Sanitario	

Regionale lombardo, adotta un codice etico comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso.

Un sintetico estratto della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità deve essere inviato all'ATS entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;

- il numero degli ospiti inseriti su posti a contratto a carico del Fondo Sanitario Regionale non può superare in qualsiasi momento il numero totale di posti a contratto secondo il budget assegnato di cui all'Allegato A, tenuto comunque conto delle particolari tipologie di frequenza della specifica Unità d'Offerta.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna a somministrare prestazioni sociosanitarie di CDOM, CPDOM, secondo l'assetto organizzativo accreditato per il quale la struttura è iscritta nel registro regionale delle strutture accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente, conformi a tipologie e volumi di cui all'art. 4 così come specificati nell'allegato A al presente contratto.

2. Le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità produttiva al budget assegnato.

3. Nulla spetterà al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni eccedentarie il budget assegnato di cui all'allegato A. Parimenti nulla è dovuto al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti

di accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.

4. Qualora per fatti eccezionali il soggetto gestore di Unità d'Offerta non possa espletare temporaneamente le prestazioni oggetto del presente contratto deve darne tempestiva comunicazione all'ATS che informerà la competente Direzione regionale. Altrettanto tempestivamente deve essere comunicata all'ATS la ripresa dell'esecuzione delle prestazioni. In tali casi l'ATS assume le determinazioni più opportune per garantire la continuità assistenziale, compresa l'assegnazione temporanea dei posti letto accreditati e del relativo budget ad altro operatore.

5. La definitiva cessazione dell'attività, per decisione del soggetto gestore, deve essere preceduta da un preavviso minimo di 90 giorni, fatta salva diversa valutazione formalizzata dalla ATS competente, al fine di consentire l'idonea collocazione degli utenti verso altre unità d'offerta, in raccordo con ATS, utenti, loro famiglie, eventuali tutori o amministratori di sostegno e comuni di residenza. Gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri. Il soggetto gestore si obbliga a proseguire l'attività fino alla avvenuta ricollocazione o dimissione protetta degli assistiti.

Articolo 2 Obblighi del soggetto gestore di Unità d'Offerta

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a:

a) accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;

b) mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;

c) erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità,

	appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso	
	personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in	
	situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della L. 412/1991;	
	d) rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della	
	documentazione sanitaria/sociosanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra	
	e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella	
	documentazione clinica e sociale e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica	
	e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;	
	e) correttamente inquadrare l'assistito, all'atto di accesso, al fine di attestare la	
	sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi	
	con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al	
	monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l'assistito e	
	così garantirne la collocazione in struttura idonea. In ogni caso non può mai essere	
	riconosciuta una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella prevista a carico del	
	FSR per la specifica Unità d'Offerta;	
	f) prendere in carico l'assistito in maniera personalizzata e continuativa,	
	coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle	
	indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente, dell'ASST o dell'ATS;	
	g) informare il Comune di residenza dell'assistito dell'accesso alla unità d'offerta o,	
	nei casi in cui l'accesso sia disposto d'urgenza, dell'accettazione del ricovero o della	
	presa in carico;	
	h) informare il competente ufficio dell'ASST e del Comune sulle condizioni psico-	
	fisiche della persona assistita qualora si rinvenga la necessità della nomina del tutore	
	o dell'amministratore di sostegno;	
	i) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia delegate e assicurare	

	la costante informazione sulle condizioni della persona assistita e sulla assistenza	
	praticata, nel rispetto della normativa in materia di privacy;	
	l) informare la persona assistita, il suo legale rappresentante e i suoi familiari in	
	modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso circa la possibilità di	
	chiedere l'intervento del difensore civico regionale e del Comune in cui ha sede	
	l'unità d'offerta in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni,	
	nonché, per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere	
	all'ufficio di relazioni con il pubblico della ATS competente;	
	m) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e	
	procedure preliminari all'ingresso nella struttura.	
	2.Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo	
	previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della	
	prestazione. In particolare, se il soggetto gestore di Unità d'Offerta soddisfa i requisiti	
	di cui al comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di	
	pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico	
	interesse. Il gestore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle	
	condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.	
	3.Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L.	
	190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti	
	di ATS, ASST o di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di	
	servizio, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli	
	stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a	
	qualsivoglia titolo.	
	4.Tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità	
	d'offerta o, comunque, il subentro di un altro soggetto gestore nella titolarità	

dell'Unità d'Offerta, non hanno effetto nei confronti della ATS sino al

perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento. In particolare:

a.il soggetto gestore d'Unità d'Offerta prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto;

b.il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la trascrizione sul registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;

c.il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al perfezionamento della voltura.

5.Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto, dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante circa:

a.l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

b.l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

c.l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS

1.All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto gestore di Unità d'Offerta dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS

	può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione, tranne i casi	
	in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e	
	controlli anche tramite l'accesso di propri funzionari presso l'Unità d'Offerta: al	
	termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio	
	con il legale rappresentante dell'Unità d'Offerta stessa o di suo delegato.	
	2.In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti	
	rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti	
	dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel	
	merito, verificare:	
	a.che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza	
	previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e	
	corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;	
	b.che dalla relazione specificata in premessa risultino, in modo esplicito ed	
	inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della	
	solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'assenza/evidenza	
	di criticità connesse alla gestione;	
	c.l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e	
	tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs.	
	50/2016.	
	3.La mancata trasmissione da parte del soggetto gestore d'Unità d'Offerta della	
	dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l'adozione, da	
	parte dell'ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L'ATS	
	provvede alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal	
	ricevimento della stessa valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo	
	mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l'eventuale rimozione degli stessi e delle	

relative conseguenze, l'eventuale dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.

4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati comporta l'assegnazione al soggetto gestore d'Unità d'Offerta di un congruo termine per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi oltre i quali l'ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la continuità assistenziale da parte degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente esclude la remunerazione a carico del SSR.

5. L'ATS verifica periodicamente con il soggetto gestore d'Unità d'Offerta l'andamento della produzione e la sua coerenza con l'allegato A al presente contratto.

6. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria alle stesse.

7. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ATS al soggetto gestore d'Unità d'Offerta che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.

Articolo 4 Limiti finanziari

1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni oggetto del presente contratto i valori di produzione annui massimi sono quelli assegnati nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto, parte integrante del presente contratto. Nei suddetti limiti sono da ricomprendersi le prestazioni riferite

	all'arco temporale dal 1° gennaio dell'anno in corso sino al momento della	
	sottoscrizione del contratto. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda di	
	budget di cui all'allegato al contratto può essere oggetto di rideterminazione	
	concordata tra ATS e soggetto gestore secondo le modalità e le tempistiche definite	
	con atto della Direzione Generale competente.	
	Per le unità di offerta residenziali il budget comprende altresì il riconoscimento della	
	tariffa aggiuntiva per gli ospiti che dovessero risultare positivi sulla base delle	
	rendicontazioni per assistito.	
	2. Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna	
	ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le	
	prestazioni extra-budget per utenza non tipica. L'esaurimento del budget non	
	costituisce motivo valido per l'incremento delle rette a carico dell'utenza o per la	
	trasformazione automatica in regime di solvenza di ospiti precedentemente inseriti in	
	regime di SSR.	
	3. Il budget è riferito alle prestazioni erogate in regime di SSN a favore di utenti	
	residenti in Lombardia e agli utenti stranieri che, in base alla normativa nazionale e	
	regionale di settore, rimangono a carico dell'ATS nel cui territorio vengono assistiti	
	(non si applica per SMI e Consulenti Familiari).	
	Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli	
	stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti	
	lombardi, e rendicontate nell'ambito dei flussi informativi regionali inerenti la specifica	
	unità d'offerta. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano	
	anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non	
	residenti in Regione Lombardia.	
	Per gli utenti residenti in altre regioni, le regioni/ASL di residenza, responsabili dei	

Lea per gli assistiti in questione, in base alle disposizioni in materia di mobilità interregionale, provvedono alla presa in carico ai fini anche del riconoscimento e pagamento diretto all'Ente della quota SSN, secondo le tariffe vigenti in Lombardia.

Articolo 5 Sistema tariffario e pagamenti

1.L'ATS riconosce al soggetto gestore d'Unità d'Offerta, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia o dai nomenclatori tariffari, secondo le modalità fissate nel presente contratto.

2.L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dal soggetto gestore di Unità d'Offerta nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione generale competente per materia con verifica da parte dell'ATS.

3.L'ATS eroga acconti mensili secondo le modalità definite annualmente dalla Giunta regionale come validati dalla competente Direzione regionale. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo, recante la dicitura "salvo conguagli". L'ATS procederà esclusivamente ai pagamenti per prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia.

4.Il soggetto gestore avrà diritto al riconoscimento della produzione annualmente erogata entro il limite massimo delle risorse allo stesso contrattualmente assegnate, le quali vengono determinate tenendo conto del limite massimo di spesa sostenibile con il fondo SSR in attuazione della programmazione regionale.

5.È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio

e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.

6.L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.

7.Le tariffe corrisposte a carico del Fondo sanitario regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.

Articolo 6 Sicurezza dei lavoratori

1.Il soggetto gestore di Unità d'Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.

2.Il soggetto gestore di Unità d'Offerta dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

3.Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori impiegati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.

Articolo 7 Penali, sospensione e risoluzione del contratto

1.La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all'art. 2, comma 4 in assenza della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento contrattuale che

comporta a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta il pagamento di una penale

di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno,

con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali

con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore di Unità d'Offerta in virtù

del contratto.

2.In presenza dell'inadempimento di cui al precedente comma, il contratto potrà

essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà

essere disposta la revoca dell'accreditamento.

3.Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le

sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca

dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e

contestuale risoluzione del contratto, ferma restando la necessità di assicurare la

continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione

all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione

dell'efficacia del contratto.

4.In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS

contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto gestore d'Unità

d'Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso

inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate

nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del

budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente

normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura

sino al 2% del budget.

5.In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del

contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma precedente il

	contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di 3 ad un massimo di 12 mesi	
	o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la	
	continuità assistenziale.	
	6.In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non	
	produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.	
	7.Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei	
	reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante	
	del soggetto gestore d'Unità d'Offerta, laddove il soggetto gestore, a seguito della	
	condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta	
	dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.	
	8.Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del	
	contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa	
	antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.	
	9.Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all'art. 3, comma 3.	
	10. La definitiva effettiva cessazione dell'attività per decisione del soggetto gestore,	
	di cui all'art. 1 comma 5, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.	
	Articolo 8 Clausola di manleva	
	1.Il soggetto gestore di Unità d'Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi	
	danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza	
	nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da	
	eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti,	
	omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di €	
	2.000.000 per sinistro.	
	Articolo 9 Clausola di salvaguardia	
	1.Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore di Unità d'Offerta accetta il	

contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Art. 10 Durata

1. Il presente contratto ha validità per il periodo dal 17/07/2023 al 31/12/2023, a seguito di voltura di accreditamento, ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.

2. L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

a. utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli

	assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di	
	Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte	
	dal presente contratto e dalla disciplina in materia;	
	b. assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni	
	responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di	
	cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun	
	modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per	
	fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;	
	c. osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai	
	risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui	
	dovesse venire a conoscenza;	
	d. assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione	
	delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di	
	dati personali ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE;	
	e. rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di	
	sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;	
	f. verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a	
	prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di	
	accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme	
	alle finalità della raccolta.	
	4. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:	
	a. raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente	
	normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante	
	un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera,	
	specificata, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che	

lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;

b. prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

c. si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 12 Imposta di bollo

1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta.

Art. 13 Norma di rinvio e adeguamento

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.

3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d'Offerta ha facoltà di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.

4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere

	nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS. Anche in tal caso il soggetto	
	gestore di Unità d'Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.	
	5.Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze dell'emergenza Covid	
	19, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso	
	forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e	
	accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate	
	per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro	
	epidemiologico.	
	Art. 14 Foro competente	
	1.Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è	
	competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.	
	Letto, confermato datato e sottoscritto digitalmente.	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano	
	espressamente le seguenti clausole:	
	art. 4, comma 2	
	art. 8 Clausola di manleva	
	art. 9 Clausola di salvaguardia	
	ATS DELL'INSUBRIA	ENTE GESTORE
	Il Direttore Generale	Il Legale Rappresentante
	Dott. Lucas Maria Gutierrez	(o suo delegato)
		Vincenzo Trivella
	Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ex art. 15 del D.P.R. 642 del	
	1972, di euro 96, pari a n.6 marche da bollo da 16 € cad., assolta in modo virtuale.	
	Autorizzazione n. 1700/2016 del 11/01/2016.	

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE ATS DELL'INSUBRIA**SCHEMA ASSETTO ACCREDITATO E CONTRATTUALIZZATO – BUDGET DEFINITIVO**

Codice CUDES			322091971
Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data			CONTESTUALE
Validità dal	01/01/2023	al	31/12/2023
Riferimenti provvedimento ATS	Deliberazione N. 542 DEL 31/08/2023		

STRUTTURA

Tipologia			C-Dom
Denominazione			C-DOM A CASA TUA

ENTE GESTORE

Denominazione sociale	A CASA TUA S.R.L.		
Comune sede legale	MILANO (MI)		
Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di legale rappresentanza)	Vincenzo Trivella		
Codice Fiscale	12675520964	Partita IVA	12675520964

POSTI / TRATTAMENTI

Accreditati			
A contratto			
	di cui inattivi per piano programma /		
	di cui nuclei Stati Vegetativi		
	di cui nuclei Alzheimer		

BUDGET DI PRODUZIONE

Complessivo contrattato	385.221,00
(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Riabilitazione	
(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Cure Intermedie	
(solo per cure palliative) di cui cure palliative domiciliari	
(solo per cure palliative) di cui cure palliative residenziali	
di cui € 158.013,34 riconosciuti al gestore uscente	

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS dell'Insubria
Il Direttore Generale
Dott. Lucas Maria Gutierrez

ENTE GESTORE
Il Legale Rappresentante
(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)

Vincenzo Trivella